



CONTRATTO DI SERVIZIO

CIG B8039661D6

TRA

La Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia – San Marco, 2662, codice fiscale n. 80008840276, rappresentata dal dott. Romano Armellin, nato a Venezia, il 30 agosto 1972, codice fiscale RMLRMN72M30L736D, competente, nella sua qualità di dirigente, a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 dello statuto dell’Ente, e del decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023, il quale interviene nel presente Atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 5, in data 11 aprile 2025, protocollo n. 25793/2025;

di seguito anche “**Città metropolitana**” o “**Concedente**”,

E

la Società San Servolo S.r.l., con sede legale in Venezia - Isola di San Servolo, n. 1, codice fiscale, P.Iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo 03544490273, numero R.E.A. VE- 316851, società a totale capitale pubblico, interamente versato, di euro duecentottantunomilaseicentoquarantasei/00 (€ 281.646,00), rappresentata dal dott. Simone Cason, nato a Belluno il 16 giugno 1973, residente a Belluno, in via Navasa n. 3, codice fiscale CSNSMN73H15A757A, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società in forza di giusti poteri;

di seguito anche “**Società**” o “**Concessionario**”,

PREMESSO CHE

– con Contratto di servizio prot. n. 80085, in data 31 ottobre 2018, la Città metropolitana aveva affidato alla San Servolo S.r.l., sino al 31 ottobre 2024, una serie di beni immobili e di connessi servizi, per la valorizzazione:

a) dell’Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggi-

Imposta di bollo
assolta a mezzo
F24 Elide
€ 500,00

stico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e

10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;

b) di Villa Widmann, sita in via Nazionale n. 420 in Mira (Ve), e del compendio immobiliare

ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi

della normativa richiamata alla precedente lettera a);

c) del museo di Torcello, quale istituto e luogo di cultura, e delle relative collezioni, quali

beni culturali ai sensi del richiamato d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

d) del museo del "Manicomio di San Servolo – La follia reclusa" o museo della Follia, quale

bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi della normativa sopra citata;

– a mezzo del medesimo Contratto, la Città metropolitana assegnava alla San Servolo S.r.l.,

fino alla medesima scadenza del 31 ottobre 2024, anche i servizi inerenti il rilascio e il con-

trollo di subconcessioni per lo svolgimento della molluschicoltura in Laguna di Venezia; a se-

guito della modifica dell'assetto delle competenze in materia, e dell'individuazione, ad opera

della Regione del Veneto, di altro soggetto gestore, la società ha cessato l'esercizio di detti

servizi a far data dal 1° gennaio 2024; il relativo statuto è stato conseguentemente aggiornato,

e, contestualmente, la durata della società è stata prorogata fino al 2050 (duemilacinquanta) in

conformità all'indirizzo espresso dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 30, in data

15 dicembre 2023;

– il Contratto di servizio prot. n. 80085/2018, lasciava alla Città metropolitana la facoltà di

procedere, a proprio insindacabile giudizio e nell'interesse pubblico, alla proroga dell'affida-

mento in essere per un ulteriore anno;

– acquisita la disponibilità della società, con determinazione dirigenziale n. 1792, in data 28

giugno 2024, la Città metropolitana ha disposto la proroga per anni 1 (uno) di detto Contratto,

fino al 31 ottobre 2025, nelle more del perfezionamento delle procedure utili ad addivenire ad

un nuovo affidamento, anche per disporre del tempo necessario a vagliare le diverse possibili

opzioni di gestione dei beni e dei servizi già affidati alla San Servolo S.r.l.;

– nella vigenza del predetto contratto, con deliberazioni nn. 29/2018, 23/2019, 19/2020, 17/2021, 24/2022, 30/2023 e 21/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana, unitamente alle conseguenti azioni di revisione periodica ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016, ogni anno confermando il mantenimento della partecipazione detenuta in San Servolo S.r.l., in quanto rispondente ai dettami del d.lgs. n. 175/2016; a partire dalla fine del 2023 è stata altresì approvata la Relazione, prevista dall'art. 30 del d.lgs n. 201/2022, recante la "Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", comprensiva dell'analisi sui servizi gestiti da San Servolo S.r.l.

– in vista della scadenza del Contratto di servizio prot. n. 80085/2018, San Servolo S.r.l. ha presentato la propria offerta, registrata al prot. n. 5837/2025, corredata di apposito piano economico finanziario del valore di euro 18.991.422,00, per un nuovo affidamento in house, della durata di anni cinque, dei beni e dei connessi servizi sinora gestiti;

– dopo aver acquisito, in data 4 aprile 2025, dallo Studio Interdonato & Associati di Mestre-Venezia, l'attestazione di congruità, prot. n. 22605/2025, della predetta offerta, nella quale viene evidenziato che *"si ritiene conveniente per l'Amministrazione l'affidamento in house alla San Servolo S.r.l., e soddisfatte, quindi, le condizioni previste dagli artt. 7 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022"*, con deliberazione n. 5, in data 11 aprile 2025, il Consiglio metropolitano, nel confermare che i servizi erogati da San Servolo S.r.l., a beneficio della collettività e del territorio, costituiscono «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 201/2022, necessari al perseguimento del fine istituzionale indicato dalla L. n. 56/2014, della cura e della promozione dello sviluppo strategico, economico e sociale del territorio metropolitano, ha disposto di procedere con un nuovo affidamento in house della dura-

ta di anni 5 (cinque) alla San Servolo S.r.l., contestualmente approvando le Linee guida per la redazione del nuovo contratto di servizio;

– con determinazione dirigenziale n. 2315 del 22 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del presente contratto di concessione, redatto sulla base delle previsioni di cui al d.lgs. n. 201/2022, della durata di anni 5, in conformità alle Linee guida approvate dal Consiglio metropolitano;

– in data 22 agosto 2025, la relazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, la deliberazione consiliare di affidamento n. 5/2025, la determinazione a contrarre n. 2315 del 22 agosto 2025, e lo schema del presente Contratto, sono stati pubblicati sul sito dell’A.N.AC., ove erano già disponibili le relazioni annuali di cui all’art. 30 del medesimo decreto;

SOTTOLINEATO CHE

– in conformità all’art. 24 del d.lgs, n. 201/2011, il presente Contratto contiene clausole relative a: il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; la durata del rapporto contrattuale; gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l’obbligo di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; gli obblighi di servizio pubblico; le condizioni economiche del rapporto; gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità; gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell’ente affidante; la previsione di penalità e di ipotesi di risoluzione in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto; l’obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento; le garanzie assicurative; la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell’affidamento; l’obbligo della società di rendere disponibili all’ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti; le tariffe e i prezzi a carico dell’utenza.

– al presente Contratto di servizio è altresì allegato il Piano economico-finanziario presentato dalla società per la gestione dei beni e dei servizi affidati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto e regime giuridico prescelto per la gestione dei servizi

1. Il presente contratto disciplina l’affidamento di beni e servizi concessi dalla Città metropolitana alla società “in house” San Servolo S.r.l., per la valorizzazione e la fruizione:

- a) dell’Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d’interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) del Museo della Follia, quale bene culturale d’interesse storico-artistico ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a);
- c) di Villa Widmann Foscari, sita in Via Nazionale n. 420 a Mira (VE), e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d’interesse storico-artistico, ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a).
- d) dell’Auditorium del Centro Servizi, sito in via Forte Marghera n. 191, a Venezia-Mestre, sede della Città metropolitana.

ART. 3 – Concessione di beni

1. La Città metropolitana affida in concessione gratuita, per la durata del presente contratto, alla società “San Servolo S.r.l.”, che accetta:

- a) le porzioni di immobili, identificate nelle planimetrie allegate sub “A”, con relativi impianti, attrezzature, arredi e beni mobili, situati sull’Isola di San Servolo, come individuati in apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio tra le Parti;
- b) le porzioni di immobili, di cui ai seguenti identificativi catastali: Catasto Terreni - Comu-

ne di Mira, Foglio 13, Mappale 220; Catasto dei Fabbricati – Comune di Mira, Foglio 13, Mappale 220, Subalterno 7 (aree esterne adibite a cortile-giardino-parco-parcheggi), Subalterno 8 (villa), Subalterno 9 (barchessa), Subalterno 10 (cappella), Subalterno 11 (scuderia), Subalterno 12 (alloggio), con relativi impianti, attrezzature, arredi e beni mobili, situati presso Villa Widmann Foscari, come individuati in apposito verbale di consegna, da redigersi sempre in contraddittorio tra le parti.

2. Con la stipulazione del presente contratto, e per tutta la durata dello stesso, la Società, nella persona del suo legale rappresentante, è, per ogni effetto di legge, consegnataria dei beni menzionati al precedente comma 1.

3. Al termine della concessione, previa verifica della consistenza ed integrità dei beni ricevuti, le Parti redigono e sottoscrivono apposito verbale di riconsegna.

4. Rispetto all’Auditorium del Centro Servizi, in Mestre, viene affidata alla società la sola gestione del bene immobile come precisato nel successivo articolo 6.

ART. 4 – Affidamento dei servizi per la valorizzazione culturale di San Servolo e di Villa Widmann Foscari

1. La Città metropolitana di Venezia affida “in house” alla società “San Servolo S.r.l.”, che accetta, la gestione e la prestazione dei seguenti servizi e attività, tutti funzionali alla valorizzazione e alla fruizione dell’Isola di San Servolo, del compendio immobiliare ivi esistente, e di Villa Widmann Foscari, da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati:

- a) servizi di portierato e accoglienza, guardiania, custodia, vigilanza (anche con l’ausilio di sistemi video), segnaletica, comunicazione e promozione, visite guidate, servizi di gestione delle stanze e degli alloggi, servizi di foresteria, servizi di mensa e ristorazione, bar e di somministrazione di vitto, alimenti e bevande in genere e catering, servizi di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali di cui al precedente art. 3, servizi di lavanderia, servizi

di trasporto privato, gestione approdi e servizi residenziali generali e/o complementari ai servizi generali;

b) manutenzione, mediante gestione in proprio e/o mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi specializzati, degli impianti, delle attrezzature, delle strutture e dei locali di cui al precedente art. 3, nonché la manutenzione degli spazi esterni attrezzati e non attrezzati, servizi di giardinaggio, manutenzione e gestione delle aree verdi;

c) coordinamento, organizzazione, gestione e promozione, anche per conto della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati, per l'esercizio di tali attività, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale, nonché attività aggreganti e di carattere istituzionale e di rappresentanza;

d) nei limiti consentiti dalle autorizzazioni amministrative rilasciate alla società dai competenti enti ed autorità, prestazioni a terzi di servizi di alloggio, foresteria, amministrativi, tecnici ed organizzativi per l'accoglienza ed organizzazione dei servizi qui indicati (convegni, seminari, eventi aggregativi, espositivi, corsi di formazione, ecc.), nonché promozione dell'isola di San Servolo e di Villa Widmann Foscari quali luoghi adeguati per l'ospitalità, anche a titolo oneroso, di chi soggiorna in città e nel territorio metropolitano, in occasione di congressi, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento, mostre d'arte ed eventi significativi della vita culturale della Città metropolitana, mettendo l'isola e Villa Widmann Foscari a disposizione di chi ha interesse ad approfondire la conoscenza del territorio sotto gli aspetti storico-artistici, ambientali, naturalistici, e di studio e ricerca;

e) riscossione dei corrispettivi e dei proventi dai soggetti fruitori dei servizi offerti dalla Società;

f) compimento di ogni operazione utile e/o necessaria alla salvaguardia, alla conservazione e all'incremento dei beni, dei valori e del patrimonio della società e al miglioramento degli standards qualitativi dei servizi offerti, previo assenso dell'Assemblea della Società per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non puntualmente e dettagliatamente previsti nel piano di gestione approvato dalla Città metropolitana o autorizzati dalla stessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 18 e 19 dello statuto della società.

ART. 5 – Affidamento di servizi per la valorizzazione del Museo della Follia

1. La Città metropolitana di Venezia affida, altresì, alla società “San Servolo S.r.l.”, che accetta, la gestione e la prestazione dei seguenti servizi, funzionali sia alla valorizzazione del Museo della Follia, ubicato presso l'Isola di San Servolo, dei beni mobili e delle universalità di mobili ivi conservati, compresi i beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, sia alla razionalizzazione dei costi di gestione degli stessi, da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, a soggetti terzi specializzati:

- a) organizzazione, gestione e promozione, per conto della Città metropolitana di Venezia, di manifestazioni culturali ed artistiche, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, attività aggreganti o di carattere istituzionale;
- b) servizi di gestione del Museo, quali l'apertura, l'accoglienza e l'informazione al pubblico, la guardiania, la pulizia e la sanificazione dei locali che ospitano il museo, nonché ogni altro ulteriore servizio individuato con l'assunzione del piano annuale di gestione di cui all'art. 13 del presente contratto;
- c) servizi per la valorizzazione del patrimonio archivistico conservato a San Servolo e la sua catalogazione.

Art. 6 - Affidamento dei servizi per la gestione dell'Auditorium del Centro Servizi di

Mestre-Venezia

1. La Città metropolitana di Venezia affida alla società “San Servolo S.r.l.”, che accetta, il servizio di gestione a titolo oneroso degli eventi dell’Auditorium del Centro Servizi di Mestre-Venezia, in via Forte Marghera n. 191, e degli spazi attigui/adiacenti allo stesso (con accesso autonomo dal civico 189), da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati.

2. Il servizio di cui al punto 1) comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza dei partecipanti, il servizio di portineria, l’apertura/chiusura degli spazi, il supporto organizzativo, e, in genere, ogni attività utile alla valorizzazione dell’Auditorium. La società incamererà direttamente i corrispettivi/le tariffe dai soggetti fruitori degli spazi e dei servizi offerti. Le tariffe saranno stabilite da San Servolo S.r.l. ed inserite nel Piano annuale di gestione di cui all’art. 13 del presente Contratto, per essere avvalate dal socio unico.

3. Per la gestione dell’Auditorium, la società dovrà rimborsare alla Città metropolitana le spese per l’assistenza tecnica fornita per gli eventi che si svolgano nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

4. Dietro autorizzazione del Servizio Patrimonio della Città metropolitana, nel rispetto della regolamentazione interna e della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, la società potrà concedere l’uso gratuito dell’Auditorium fino un massimo di n. 30 giornate annue, in caso di richieste provenienti, oltre che dalla stessa Città metropolitana, anche da Enti/Istituzioni pubbliche, o da soggetti appartenenti al Terzo settore.

5. Saranno a carico della Città metropolitana: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Auditorium; l’efficientamento della strumentazione e delle dotazioni tecniche ivi presenti; l’erogazione dell’aria condizionata, del riscaldamento e di ogni essenziale supporto; il servizio di pulizia degli spazi in occasione del loro utilizzo.

6. La società dovrà dotarsi della Polizza assicurativa di cui all’art. 10, co. 1, lett. i), del pre-

sente Contratto, al fine di sollevare e tenere indenne la Città metropolitana da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi. in conseguenza o in dipendenza della gestione dei servizi resi da San Servolo S.r.l.

ART. 7 – Durata

- 1. Il presente contratto ha la durata di cinque anni e decorre dal 1° novembre 2025 fino al 1° novembre 2030.
- 2. Nessuna indennità sarà dovuta alla Società alla scadenza del presente contratto, in caso di mancato rinnovo del medesimo.

ART. 8 – Obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e obblighi di servizio pubblico

- 1. Fermo restando l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, nello svolgimento dei servizi affidati, la Società dovrà perseguire gli obiettivi di efficacia e di efficienza, annualmente stabiliti dalla Città metropolitana col proprio Documento Unico di Programmazione (DUP), da recepire in sede di Piano annuale di gestione.
- 2. La società si impegna a garantire gli obblighi di servizio pubblico indicati nel presente Contratto, o che potranno essere indicati nel Piano annuale di gestione di cui al successivo art. 13, oltre che nel DUP della Città metropolitana.

ART. 9 – Obblighi della Città metropolitana

- 1. La Città metropolitana si impegna a:
 - a) adottare tutti i provvedimenti e ad assolvere a tutti gli adempimenti rientranti nella sfera delle proprie competenze istituzionali;
 - b) consentire il più agevole accesso della società a tutte le informazioni in proprio possesso inerenti alle attività affidate;
 - c) dettare indirizzi affinché la società agisca in conformità a quanto previsto dalla pianifica-

zione strategica metropolitana, alle linee programmatiche di mandato, aggiornate annualmente in coerenza con i documenti di programmazione generale dell'Ente;

d) agevolare una fattiva collaborazione tra la società e gli uffici metropolitani competenti in materia di gare e contratti, affari legali, servizi informativi, patrimonio e servizi culturali, e, comunque, ogni iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi affidati alla San Servolo S.r.l.;

e) porre nella disponibilità della Società i beni di cui ai precedenti articoli;

f) in presenza di risorse allo scopo destinabili, valutare e decidere in ordine al programma di manutenzione straordinaria degli immobili concessi in uso, presentato annualmente dalla società, stanziando nel proprio bilancio apposito contributo in conto capitale a favore di San Servolo S.r.l.;

g) per gli interventi di cui alla precedente lettera, inserire nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, i lavori di importo superiore a 150.000,00 euro nel rispetto delle indicazioni del d.lgs. 36/2023;

h) esprimersi, tramite il competente Servizio Patrimonio, nel rispetto della normativa applicabile, sulle richieste di uso gratuito dell'Auditorium del Centro Servizi di Mestre, presentate dalla società a norma dell'art. 6, co. 4.

ART. 10 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario, oltre a svolgere i servizi concessi in affidamento con il presente contratto, si impegna a:

a) rispettare le condizioni e le modalità di svolgimento degli stessi previste nell'offerta prot. 5837/2025, agli atti della Città metropolitana;

b) erogare i servizi affidati adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza, efficacia e trasparenza;

- c) conservare, custodire ed utilizzare, con la massima cura e diligenza, i beni immobili e mobili messi a sua disposizione, destinandoli esclusivamente per le finalità precisate dal presente contratto, e comunque solamente per usi compatibili con i fini statutarî ed autorizzati ai sensi della disciplina vigente;
- d) restituire, al termine del contratto, i beni ricevuti in concessione nel medesimo stato d'uso, salvo il normale deterioramento;
- e) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, intervenendo tempestivamente ed adeguatamente, ogniqualvolta ne sussista l'esigenza, evitando ritardi che possano peggiorare lo stato conservativo dei beni; la manutenzione ordinaria verrà curata in base a quanto previsto dalla successiva lettera n), ovvero mediante gli utili di gestione a ciò destinati dalla società; quella straordinaria verrà posta in essere nei limiti delle risorse messe a disposizione dal socio unico ai sensi del presente Contratto;
- f) garantire gratuitamente, previa intesa con la Città metropolitana sulle date di utilizzo, l'uso della Sala Auditorium ubicata nel complesso di San Servolo, con annessi servizi, in occasione degli eventi programmati dalla Città metropolitana di Venezia, per non più di dieci iniziative annue;
- g) garantire, previo nulla osta della Città metropolitana, l'uso gratuito della Sala Auditorium, ubicato presso il Centro Servizi di Mestre, e degli spazi adiacenti, secondo la procedura ed entro i limiti previsti dall'art. 6 del presente Contratto;
- h) rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle autorità competenti, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- i) assicurare ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti, ivi compresi i rischi collegati alla gestione dell'Auditorium del Centro Servizi di Mestre, con decorrenza dall'inizio del contratto e tenendo sollevata e indenne la Città metropolitana da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi in

conseguenza o in dipendenza della gestione dei servizi disciplinati dal presente contratto,

e in conseguenza dell'utilizzo dei locali e impianti oggetto della presente concessione;

j) confermare la presenza sull'Isola di San Servolo di un sistema di segnaletica e di orientamento generale e coordinare la segnaletica di ogni altro Ente operante in isola;

k) assicurare, verificata la disponibilità, all'associazione V.I.U., l'uso dei posti letto e relativi servizi accessori, secondo gli accordi e i contratti stipulati;

l) manifestare il consenso affinché la Città metropolitana di Venezia possa acquisire, presso la banca individuata dalla società, anche in tempo reale, tutte le informazioni sui flussi e le movimentazioni riguardanti il conto corrente, intestato alla San Servolo S.r.l., nel quale verranno accreditati, direttamente dai fruitori dei servizi offerti, i corrispettivi da essi pagati;

m) in occasione degli eventi culturali, dei convegni e di ogni altra iniziativa rivolta al pubblico, dare adeguata pubblicità al logo istituzionale della Città metropolitana;

n) destinare gli utili della gestione, oltre a eventuali riserve previste per legge o statuto, alla manutenzione ordinaria e valorizzazione dei beni ricevuti in concessione;

o) innalzare gli standards qualitativi dei servizi da rendere ai sensi del presente contratto, tramite aggiornamento della propria "Carta dei Servizi", utilizzando indicatori di misurazione da concordare con la Città metropolitana per misurare l'affidabilità e la regolarità dei servizi, la loro qualità, i tempi di risposta della società, e la soddisfazione dell'utenza anche per mezzo di apposite indagini.

Per i servizi resi su richiesta individuale dell'utente, la Carta dei servizi dovrà indicare: i) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili; ii) le modalità per proporre reclamo nei confronti della società e i

modi e i tempi di comunicazione dei relativi esiti agli utenti; iii) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del presente contratto.

Per la gestione museale dovranno essere presi a riferimento anche i livelli minimi uniformi di qualità stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

p) aggiornare il proprio Piano della Performance, prevedendo forme di premialità dei dipendenti collegate agli obiettivi affidati alla società dalla Città metropolitana per mezzo del Documento unico di programmazione (D.U.P.).

q) curare, nei limiti delle risorse rese disponibili dal socio unico a norma del presente Contratto, e nel rigoroso rispetto del d.lgs, n. 36/2023, la manutenzione straordinaria degli immobili concessi in uso e le procedure di affidamento e di esecuzione dei relativi appalti. Per gli interventi di importo superiore alle soglie individuate dalla vigente normativa per l'affidamento diretto, la società si rivolgerà alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana (SUA). I rapporti con la SUA saranno regolati prendendo a riferimento, per quanto compatibile, la disciplina di cui alla convenzione approvata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 22 del 06-10-2023, senza oneri a carico della società.

2. Il Concessionario, con sottoscrizione del presente contratto, si vincola sin d'ora agli ulteriori indirizzi e decisioni della Città metropolitana di Venezia, socio unico della San Servolo S.r.l.

ART. 11 – Affidamento a terzi dei servizi

1. La società “San Servolo S.r.l.”, previa comunicazione alla Città metropolitana e ferme restando le responsabilità nei confronti del Concedente, può continuare ad affidare, in tutto o in parte, con le modalità in atto o comunque migliorative per la società, e con durata non superiore a quella del presente contratto di servizio, e comunque nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., a soggetti esterni specializ-

zati, alcuni dei servizi individuati nel presente contratto.

2. In caso di affidamento a terzi, la società “San Servolo S.r.l.”, che rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti della Città metropolitana, deve:

- a) imporre ai contraenti, con apposita clausola negoziale, gli stessi obblighi connessi ai servizi ricevuti;
- b) richiedere ed ottenere dai soggetti prestatori idonee garanzie in merito alla continuità di detti servizi;
- c) adottare un efficace sistema di controllo ed effettuare, con frequenza almeno bimensile, ispezioni *in loco* al fine di verificare la corretta esecuzione dei servizi;
- d) rispettare le misure previste del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, nonché la vigente normativa in materia, applicabile alle società in controllo pubblico ed, in particolare, alle società in house;
- e) tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Città metropolitana nel caso di proprio inadempimento contrattuale verso i terzi appaltatori/fornitori, eventualmente prevedendo nei relativi contratti una clausola disciplinante l'esonero espresso della Città metropolitana da ogni responsabilità, diretta e indiretta.

3. Le ispezioni di cui al precedente comma devono essere documentate mediante apposito verbale d'ispezione, da trasmettere tempestivamente alla Città metropolitana di Venezia.

4. La Società si impegna a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di servizi turistici. Essa è tenuta, in particolare, ad assicurare la conformità dei servizi offerti al valore paesaggistico e culturale dei beni di proprietà della Città metropolitana.

ART. 12 – Responsabilità del Concessionario

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale, derivante dalle attività svolte.

2. Il Concessionario nomina, ai sensi di legge, un responsabile della sicurezza per gli immobi-

li concessi e per tutte le attività svolte, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
cura inoltre il coordinamento dei responsabili della sicurezza delle strutture date in concessione a soggetti terzi.

3. Per la gestione e prestazione dei servizi affidati col presente contratto, la società “San Servolo S.r.l.”, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad utilizzare personale e/o imprese e/o soggetti terzi specializzati, che siano in regola con le vigenti normative in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, in materia previdenziale ed assicurativa, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché rispetto alla vigente normativa in materia di appalti e concessioni.

4. La Società è comunque responsabile per ogni rapporto intrattenuto da essa con i soggetti terzi affidatari di servizi, ed unica responsabile verso gli enti committenti della corretta prestazione dei servizi medesimi in conformità a quanto previsto dal presente contratto.

ART. 13 – Strumenti e metodologie per l’attuazione del controllo analogo

1. La “San Servolo S.r.l.”, in quanto società in house della Città metropolitana, è soggetta al cosiddetto “controllo analogo”, esercitato mediante i seguenti strumenti previsti dalle disposizioni dello statuto della società:

- a) il piano annuale di gestione (art. 18 statuto);
- b) il report semestrale di gestione (art. 20 statuto);
- c) il report annuale di gestione (art. 18 statuto);
- d) l’autorizzazione preventiva del socio unico per il compimento di specifici atti di amministrazione (art. 19 statuto);
- e) la delimitazione dei poteri dell’amministratore unico (art. 15 statuto), e la subordinazione di ogni attività di governo all’approvazione del piano annuale di gestione, quale documento di natura autorizzatoria (art. 18 cit.);
- f) il controllo sulle decisioni assunte dall’amministratore unico attraverso l’obbligo di tra-

smissione delle relative determinazioni (art. 14 statuto).

2. Il piano annuale di gestione, previsto dall'art. 18 dello Statuto, deve, in particolare:

- a) essere redatto in termini di equilibrio economico, con evidenziata, fra l'altro, la spesa per il personale in servizio e quella per il personale eventualmente da assumere, nonché le tariffe e i prezzi previsti per i servizi erogati dalla Società;
- b) individuare gli obiettivi di gestione;
- c) prevedere un programma annuale delle manutenzioni, anche straordinarie, necessarie alla buona conservazione degli immobili;
- d) prevedere un programma annuale degli eventi culturali e aggreganti, e delle manifestazioni culturali previsti all'art. 4 co. 1, lett. c) e all'art. 5, co. 1, lett. a);

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Società è obbligata a presentare alla Città metropolitana il report annuale di gestione, contenente le attività realizzate, rispetto a quelle previste dal piano, e i risultati conseguiti.

4. Con cadenza trimestrale, la Società deve comunicare alla Città metropolitana un aggiornamento, in termini economici e di obiettivi, sull'andamento della gestione dei servizi in affidamento.

5. La Società, inoltre, è tenuta a trasmettere alla Città metropolitana i seguenti atti fondamentali, secondo quanto previsto dagli artt. 8, 18, 20 dello statuto:

- a) eventuali proposte di modifiche statutarie;
- b) il bilancio di esercizio;
- c) tariffe e prezzi praticati;
- d) la Carta dei Servizi e le sue eventuali modifiche.

ART. 14 – Vigilanza della Città metropolitana

1. La Città metropolitana ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati le strutture e gli impianti affidati, al fine di verificare la corretta gestione del servizio affidato. Eventuali irre-

golarità o inadempienze saranno comunicate al Concessionario, che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.

2. La Città metropolitana effettua, altresì, almeno due volte all'anno, i controlli e le verifiche tecniche finalizzate a verificare eventuali carenze, o difformità rispetto alla programmazione assunta con il piano annuale di gestione, nella manutenzione e conservazione dei beni ricevuti in concessione.

ART. 15 – Penali e sanzioni

1. In caso di ravvisato contrasto tra le prestazioni rese dalla società e quelle previste dal presente Contratto, dal Piano di gestione di cui all'art. 13 e dai documenti di programmazione della Città metropolitana, o di mancato rispetto di standard di servizio oggetto di specifici atti di indirizzo del socio unico, il Concedente potrà contestare l'operato del Concessionario per mezzo di apposito rapporto scritto.

2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del rapporto di contestazione.

3. Ricevute le controdeduzioni, entro i successivi 15 (quindici) giorni, il Concedente potrà emanare apposito provvedimento con cui disporre l'applicazione di eventuali penali, non superiori ad euro 50.000,00 annui per servizio od attività oggetto di contestazione, o, in alternativa, l'archiviazione del procedimento.

4. Il procedimento si intenderà concluso anche quando, scaduti i 15 (quindici) giorni, il Concedente non emetta alcun provvedimento.

ART. 16 – Remunerazione del servizio

1. Il costo dei servizi è sostenuto dalla società "San Servolo S.r.l.", con i proventi (rette, corrispettivi, rimborsi spese, introiti da bigliettazione museale, ecc..) derivanti dai servizi stessi, o da altre fonti di finanziamento, anche sulla base di atti stipulati direttamente dalla Città metropolitana.

ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi

1. Trattandosi di affidamento in house, è vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto da parte della società “San Servolo S.r.l.”, e ogni forma di sub affidamento dei beni o dei servizi che non sia dallo stesso prevista.

ART. 18 – Modifiche del contratto

1. Il presente contratto potrà essere modificato in accordo tra le parti al variare delle condizioni che ad esso sottostanno. Le suddette modifiche dovranno essere incluse in apposito atto aggiuntivo, da approvarsi con deliberazione di Consiglio metropolitano.

ART. 19 – Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) per ripetute e gravi inadempienze agli obblighi del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del Concessionario, che provochino gravi deficienze o interruzione nella gestione dei servizi;
- b) in caso di revoca dell'affidamento dei beni e dei connessi servizi, deliberata dalla Città metropolitana per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse dal Concedente secondo la procedura fissata dall'art. 15.

3. Il contratto si intende, altresì, risolto, previa diffida ad adempiere in un congruo termine, nei seguenti casi:

- a) di inadempimento di uno o più obblighi dallo stesso stabiliti;
- b) di mancata ottemperanza agli indirizzi di gestione formulati dalla Città metropolitana di Venezia;
- c) di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche con

espresso riferimento agli obblighi sanciti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, su richiesta della Città metropolitana, la società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione dei beni e dei servizi affidati fino al subentro effettivo di un nuovo gestore o alla re-internalizzazione delle attività.

ART. 20 – Obblighi verso l’associazione VIU

1. La società “San Servolo S.r.l.” è tenuta a rinnovare la convenzione in essere con l’Associazione VIU disciplinante i servizi di supporto da erogare a favore di quest’ultima ed i relativi oneri. La convenzione dovrà tener conto degli orientamenti gestionali e degli obiettivi posti dalla Città metropolitana alla società, e di quanto contenuto negli accordi già stipulati e/o in corso di stipula tra la VIU e la Città metropolitana.

ART. 21 – Obbligo di continuità del servizio

1. L'esecuzione dei servizi non deve essere interrotta né sospesa da San Servolo S.r.l. salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

2. La Società resta autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza, igiene e sanità e per altre cause eccezionali, dandone immediata comunicazione a quanti coinvolti nei beni avuti in gestione.

ART. 22 – Divieto di pantouflage

1. Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data

dalla cessazione dell'incarico.

ART. 23 – Codice di comportamento

1. Nelle more dell'adozione di un proprio codice di condotta, San Servolo S.r.l. si impegna a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia, approvato in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e da ultimo aggiornato con decreto sindacale n. 6/2025, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta.

ART. 24 – Trattamento dei dati personali

1. Ai fini del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, San Servolo S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli conformemente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente contratto.

2. San Servolo S.r.l. deve comunicare alla Città metropolitana i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati, e i nominativi dei responsabili esterni eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi.

ART. 25 – Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il Concessionario, nell'espletamento dei servizi, dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2. Il Concessionario deve garantire che tutto il proprio personale sia adeguatamente formato ed aggiornato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente.

ART. 26 – Foro competente

1. Per le eventuali controversie nascenti dal presente contratto è competente il Foro di Venezia.

ART. 27 – Registrazione

1. Il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico del Concessionario, con la sola eccezione del contributo A.N.AC. a carico della Città metropolitana.

ART. 28 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle normative che disciplinano la materia.

Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per il dott. Romano Armellin, da ARUBA PEC S.p.A., numero seriale 31b8be7543-ba2209, e per il dott. Simone Cason, da Infocert S.p.A., numero seriale 01 7f ab 51, risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

SAN SERVOLO SRL Società in house della Città metropolitana di Venezia

	8 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	4 mesi
Conto economico prospettico	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RICAVI						
<i>tasso di crescita</i>						
Ricavi conduzione servizi dell'isola di San Servolo	2.133.000	3.300.000	3.300.000	3.350.000	3.350.000	1.116.000
Ricavi conduzione del Museo del Manicomio in isola di San Servolo	24.666	37.000	37.000	38.000	38.000	12.600
Ricavi conduzione di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE)	319.950	200.000	200.000	210.000	210.000	70.000
Altri ricavi	145.206	205.000	205.000	210.000	210.000	70.000
Totale	2.622.822	3.742.000	3.742.000	3.808.000	3.808.000	1.268.600
COSTI						
<i>tasso di crescita</i>						
Amministratore Unico e Organi di Controllo	24.720	35.043	37.000	37.000	38.000	12.666
Personale dipendente	553.000	830.000	830.000	840.000	840.000	280.000
Altri costi del personale	18.732	29.000	30.000	30.000	31.000	10.333
Servizi alla società	69.413	104.000	105.000	105.000	110.000	36.666
Spese generali	30.970	47.000	48.000	49.000	50.000	16.666
Imposte, tasse, sopravvenienze	23.110	35.000	36.000	37.000	38.000	12.666
Costi della conduzione dell'Isola di San Servolo	1.237.000	1.860.000	1.860.000	1.884.000	1.884.000	628.000
Costi della conduzione del Museo del Manicomio in isola di San Servolo	16.666	25.000	26.000	26.000	27.000	9.000
Costi della conduzione di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE)	267.120	119.000	119.000	122.000	122.000	40.666
Reinvestimento (manutenzioni ordinarie, valorizzazioni, promozioni, ecc.)	122.385	185.000	185.000	190.000	190.000	63.333
Totale	2.363.116	3.269.043	3.276.000	3.320.000	3.330.000	1.109.996
Margine operativo lordo - EBITDA	259.706	472.957	466.000	488.000	478.000	158.604
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	160.580	207.999	156.043	141.941	111.565	31.241
Ammortamento immobilizzazioni materiali	76.939	115.355	111.630	108.405	101.907	30.494
Margine operativo netto - EBIT	22.186	149.603	198.328	237.655	264.528	96.869
Oneri finanziari - Debit Senior						
Risultato ante imposte - EBT	22.186	149.603	198.328	237.655	264.528	96.869
Imposte						
24,00%	5.325	35.905	47.599	57.037	63.487	23.249
3,90%	865	38.204	40.105	42.029	43.077	14.698
Totale imposte	6.190	74.109	87.703	99.066	106.563	37.946
Risultato netto	15.996	75.493	110.624	138.589	157.965	58.922
IPOTESI DI GIORNI MEDI DI INCASSI e PAGAMENTI						
gg incasso crediti		95	95	95	95	95
gg pagamento debiti		110	110	110	110	110

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CASON SIMONE il 31/10/2025 15:05:05

ROMANO ARMELLIN il 31/10/2025 14:28:51

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE 2025 / 57/2025 / 31/10/2025

Stato patrimoniale riclassificato	30/11/2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Immobilizzazioni immateriali nette	862.156	815.144	635.197	509.154	397.213	315.649	314.408
Immobilizzazioni materiali nette	1.028.890	1.063.382	949.975	838.346	729.941	628.034	597.540
Crediti	928.342	681.934	972.920	972.920	990.080	990.080	329.836
Liquidità	573.854	66.551	303.190	540.574	782.548	1.013.985	1.093.135
TOTALE ATTIVO	3.393.242	2.627.011	2.861.282	2.860.994	2.899.783	2.947.748	2.334.919
Debiti operativi	1.385.956	708.935	980.713	982.800	996.000	999.000	332.999
T.F.R.	200.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000
Risconti passivi	852.969	717.763	574.763	431.763	288.763	145.763	110.013
Patrimonio netto	954.317	970.313	1.045.807	1.156.431	1.295.020	1.452.985	1.511.907
TOTALE PASSIVO	3.393.242	2.627.011	2.861.282	2.860.994	2.899.783	2.947.748	2.334.919
QUADRATURA	- -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
QUADRATURA							

Flussi di cassa prospettici	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Costi dell'investimento	-	225.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
- oneri capitalizzati						
+ contributo pubblico						
EBIDTA al netto di poste non monetarie	253.516	398.848	378.297	388.934	371.437	120.658
Variazione del capitale circolante netto						
Variazione crediti commerciali	246.408	-290.986	0	-17.160	0	660.244
Variazione debiti commerciali	-677.021	271.778	2.087	13.200	3.000	-666.001
Variazione risconti passivi	-135.206	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-35.750
Totale ACCN	565.819	162.208	140.913	146.960	140.000	41.507
- Imposte figurative con Redd. Operativo	-6.190	-41.739	-55.333	-66.306	-73.803	-27.026
FLUSSI CASSA OPERATIVI UNLEVERED	-537.303	206.640	207.384	211.974	201.437	49.150
+ Variazioni debiti TFR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FLUSSI DI CASSA DISP. PER SERVIZIO DEBITO	-507.303	236.640	237.384	241.974	231.437	79.150
- erogazione dividendi						
FLUSSI DI CASSA DISPONIBILI PER AZIONISTA	-507.303	236.640	237.384	241.974	231.437	79.150
* cum FCFO	-537.303	206.640	414.023	625.998	827.434	876.585
* cum FCFE	-507.303	236.640	474.023	715.998	947.434	1.026.585

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CASON SIMONE il 31/10/2025 15:05:05

ROMANO ARMELLIN il 31/10/2025 14:28:51

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE 2025 / 57522 / 1.31/10/2025

Liquidità iniziale		573.854	66.551	303.190	540.574	782.548	1.013.985
Liquidità finale		66.551	303.190	540.574	782.548	1.013.985	1.093.135
Variazione liquidità	-	507.303	236.640	237.384	241.974	231.437	79.150
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-
						0,00	0,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CASON SIMONE il 31/10/2025 15:05:05

ROMANO ARMELLIN il 31/10/2025 14:28:51

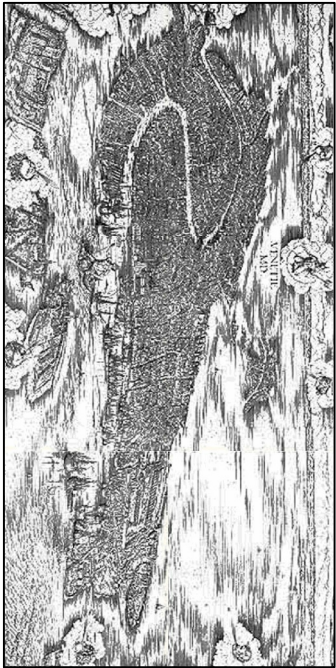
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE 2025 / 57522 del 31/10/2025



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANO TERRA

ottobre / 2018



TAVOLA:

SCALA:

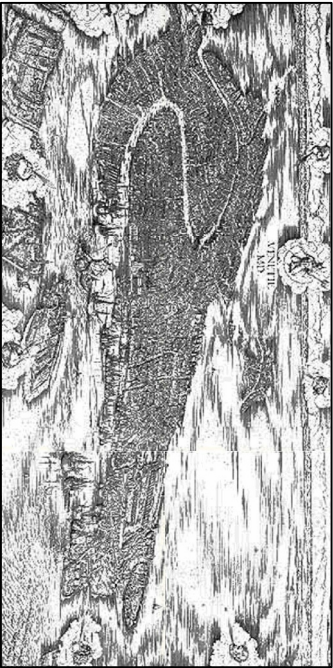
SPAZI DI COMPETENZA SAN SERVOLO S.r.l.





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANO PRIMO

ottobre / 2018



TAVOLA:

SCALA:

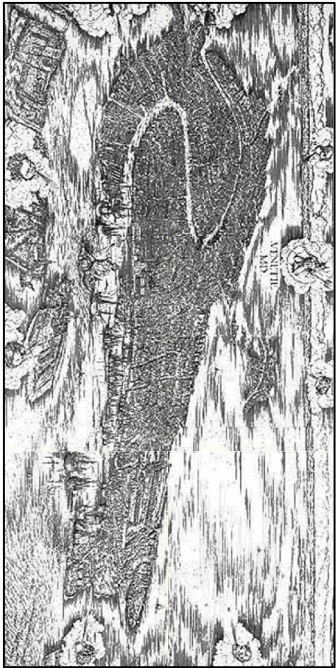
SPAZI DI COMPETENZA SAN SERVOLO S.r.l.





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



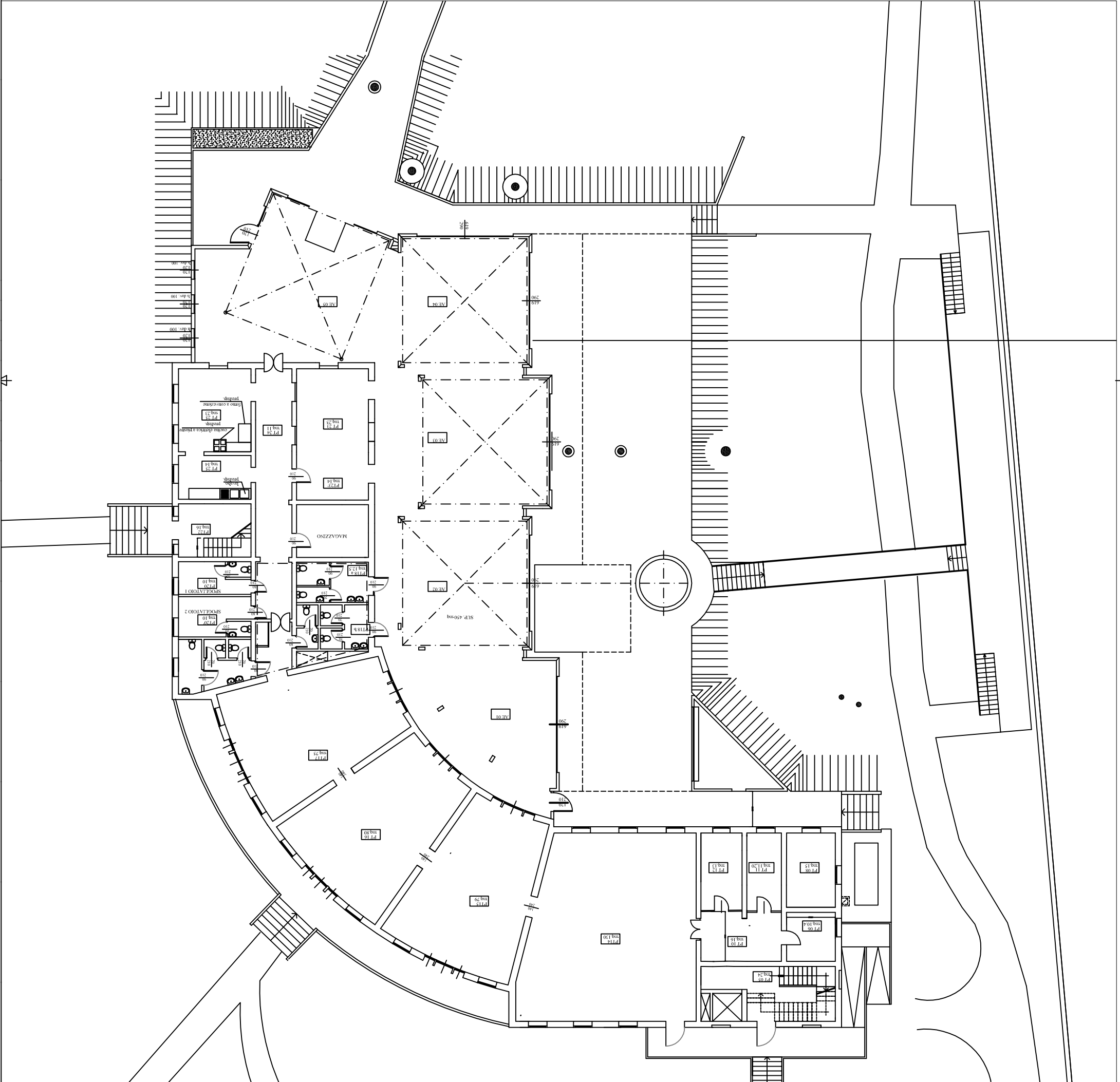
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 11
PIANOTERRA

ottobre / 2018

TAVOLA:

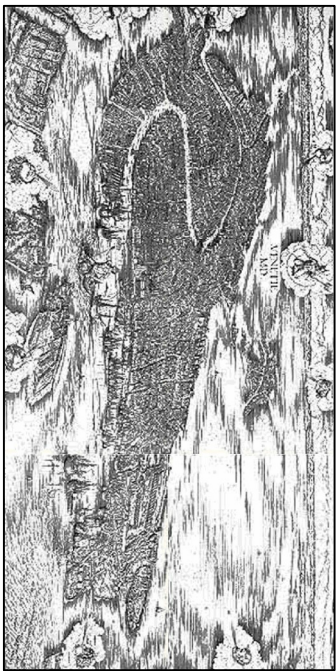
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVULO s.r.l.**



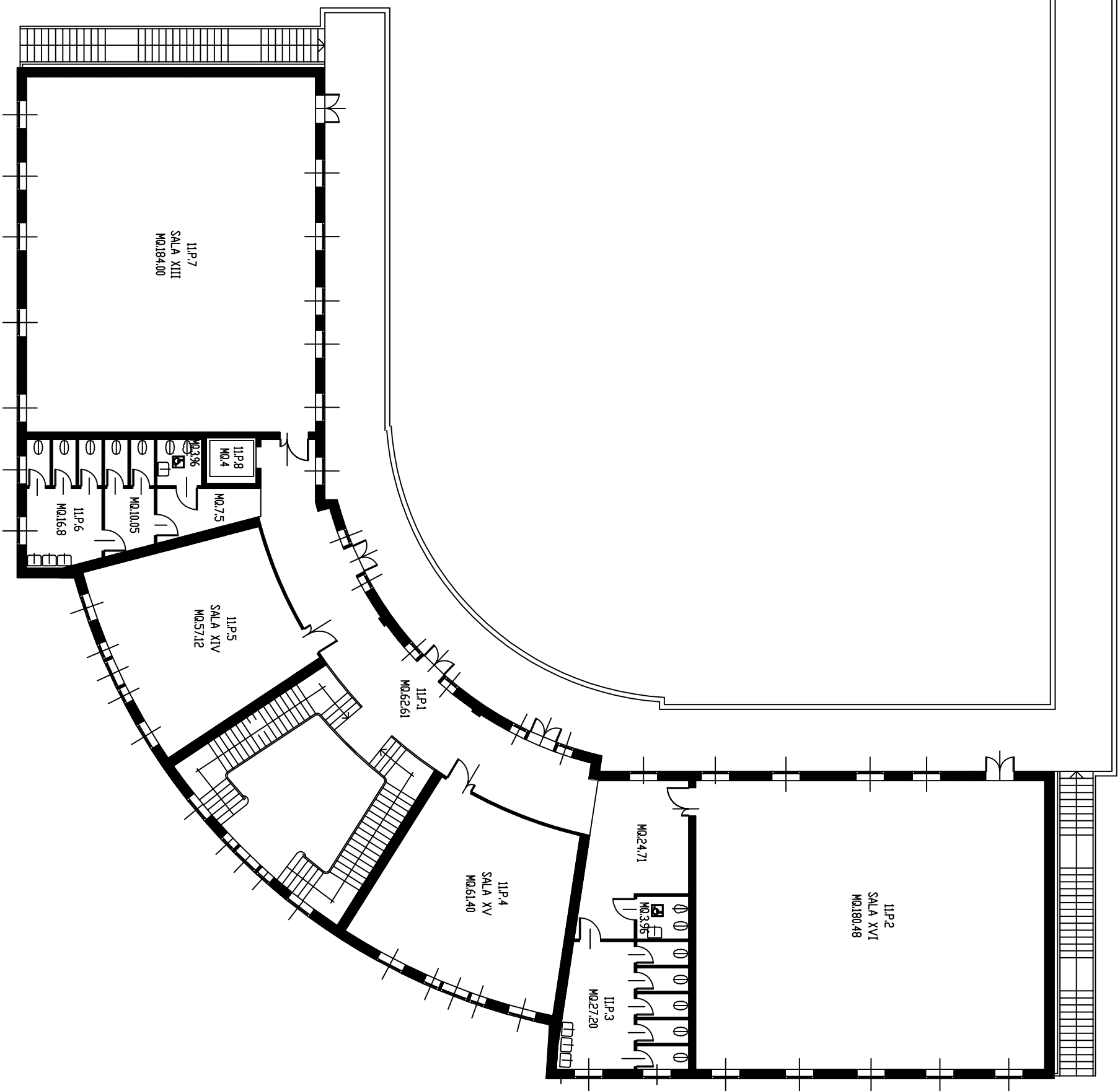
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 11
PIANO PRIMO

ottobre / 2018

A:

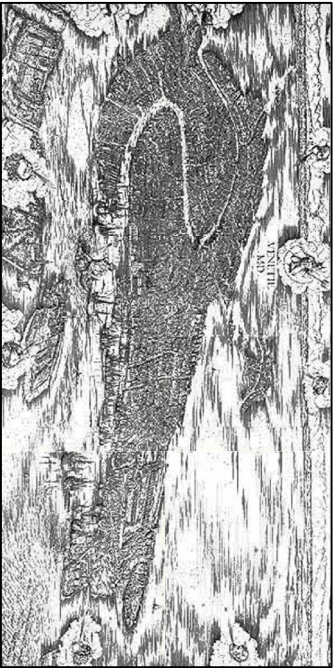
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



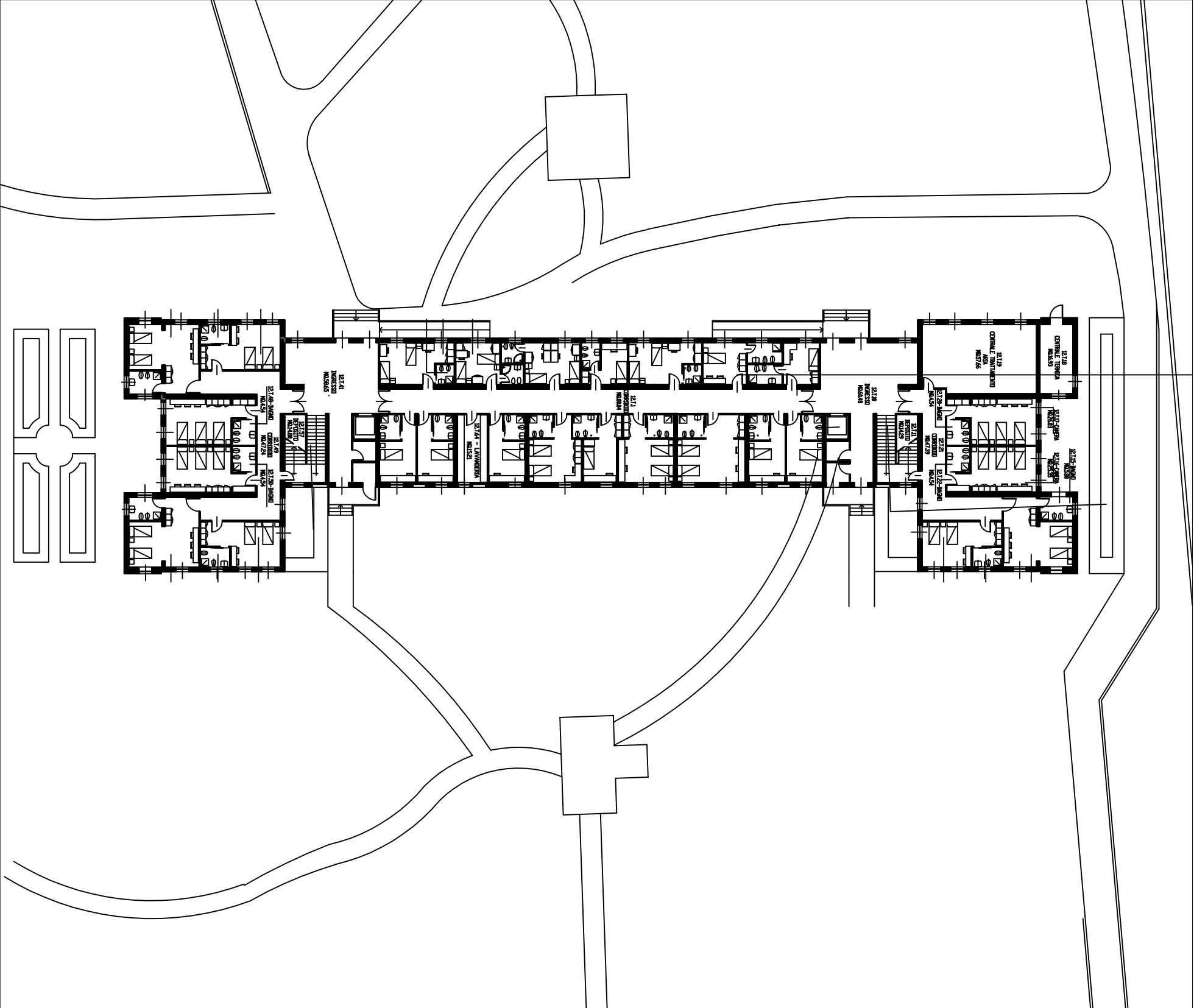
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 12
PIANO TERRA

ottobre / 2018

TAVOLA:

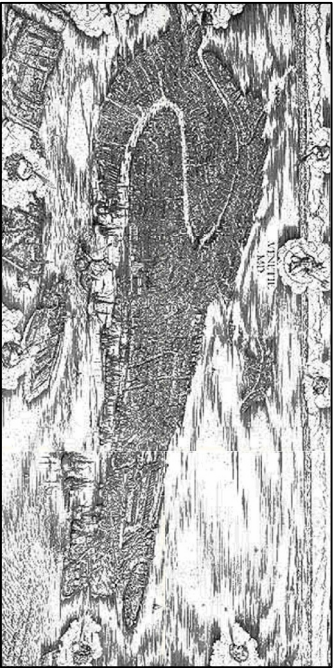
SCALA:





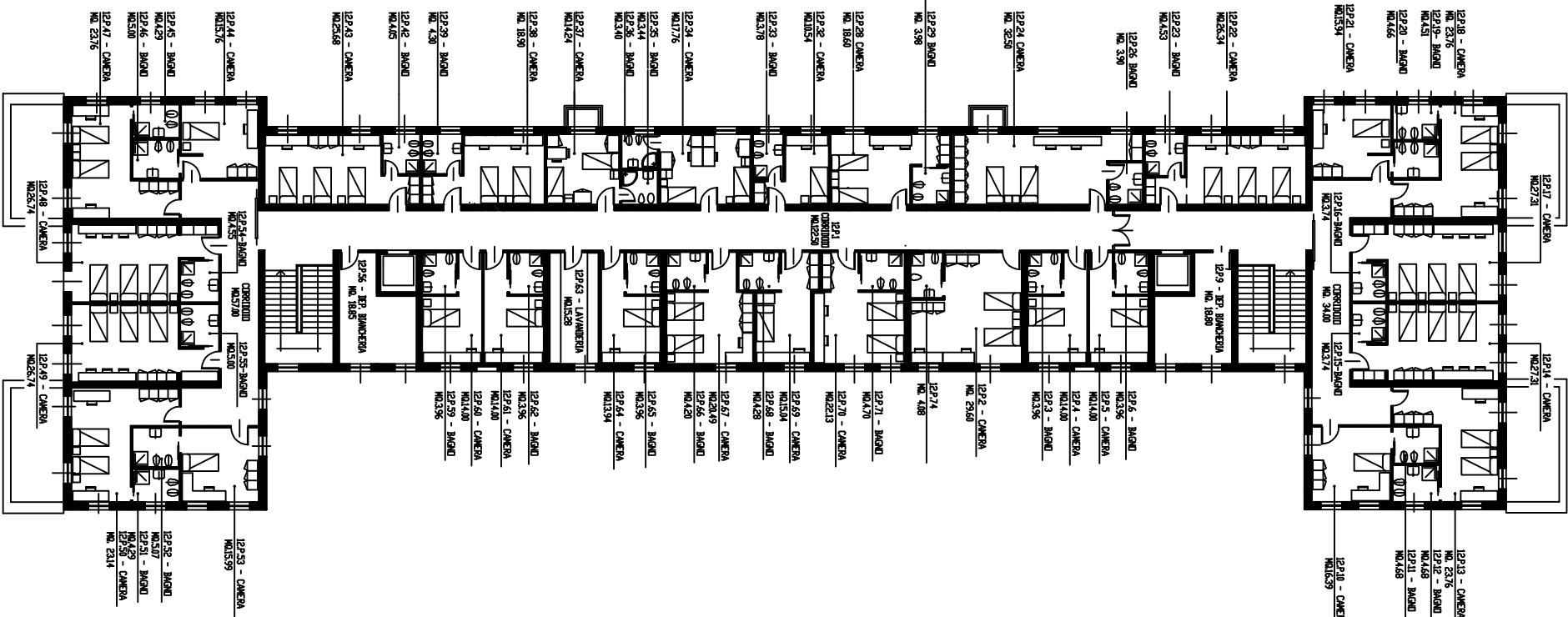
CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



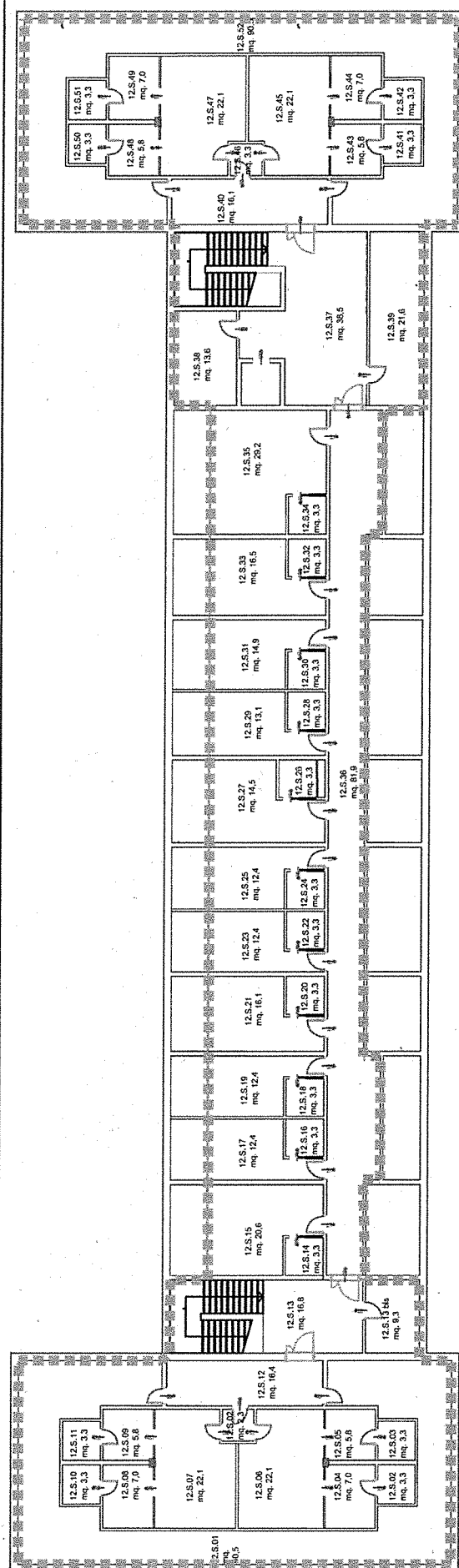
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 12	
PIANO PRIMO	
ottobre / 2018	
TAVOLA:	
SCALA:	





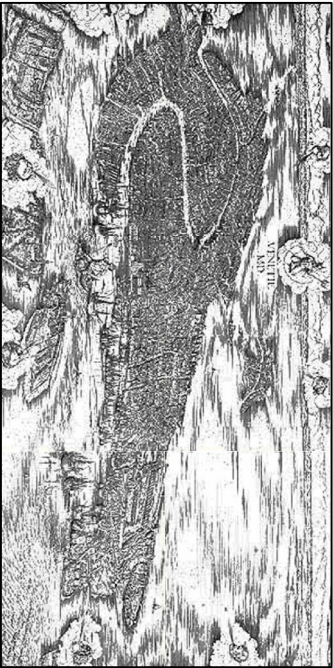
PIANO SECONDO





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



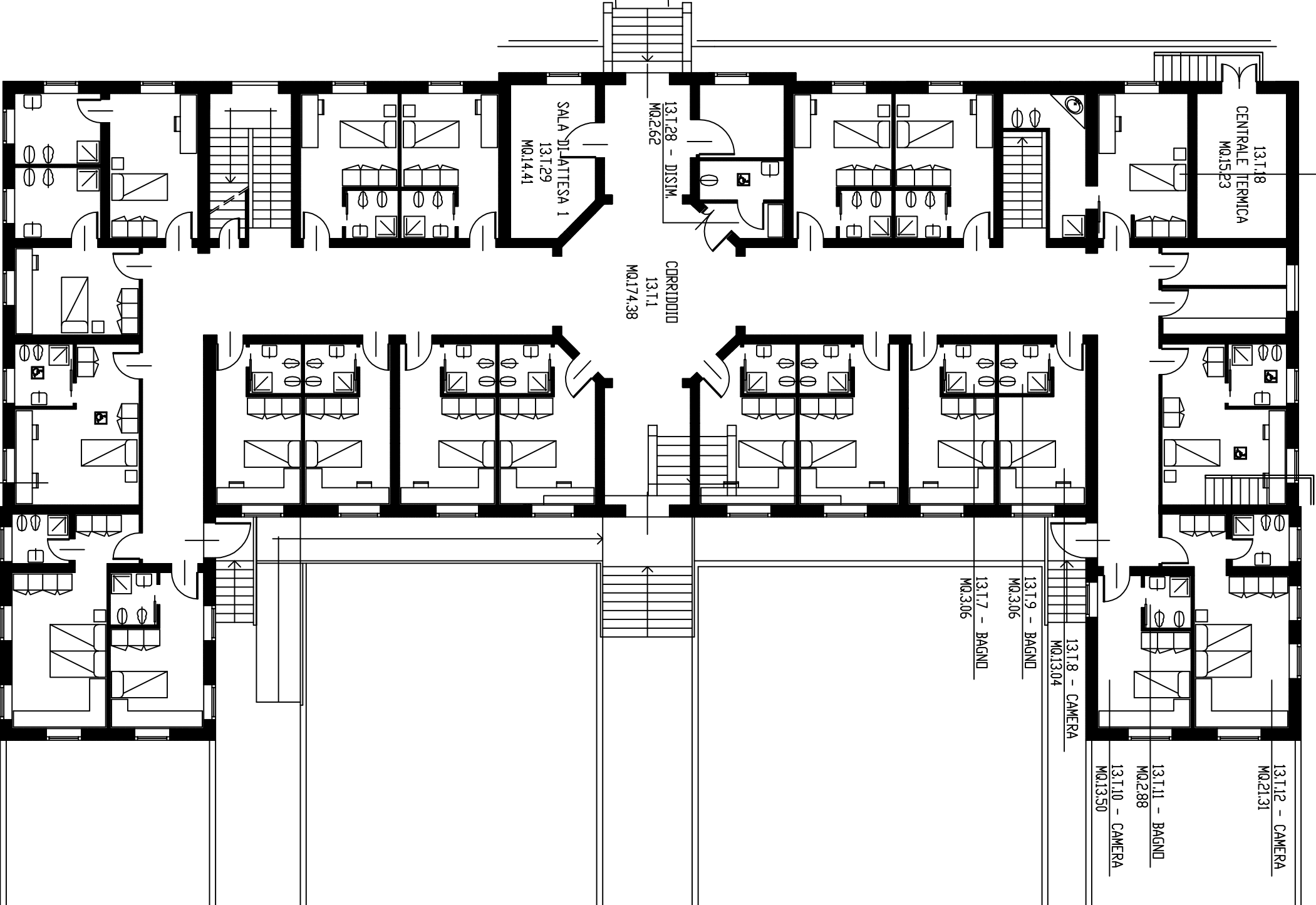
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 13
PIANO TERRA

ottobre / 2018

TAVOLA:

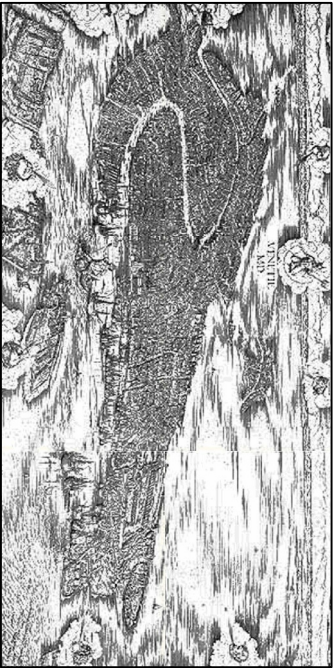
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



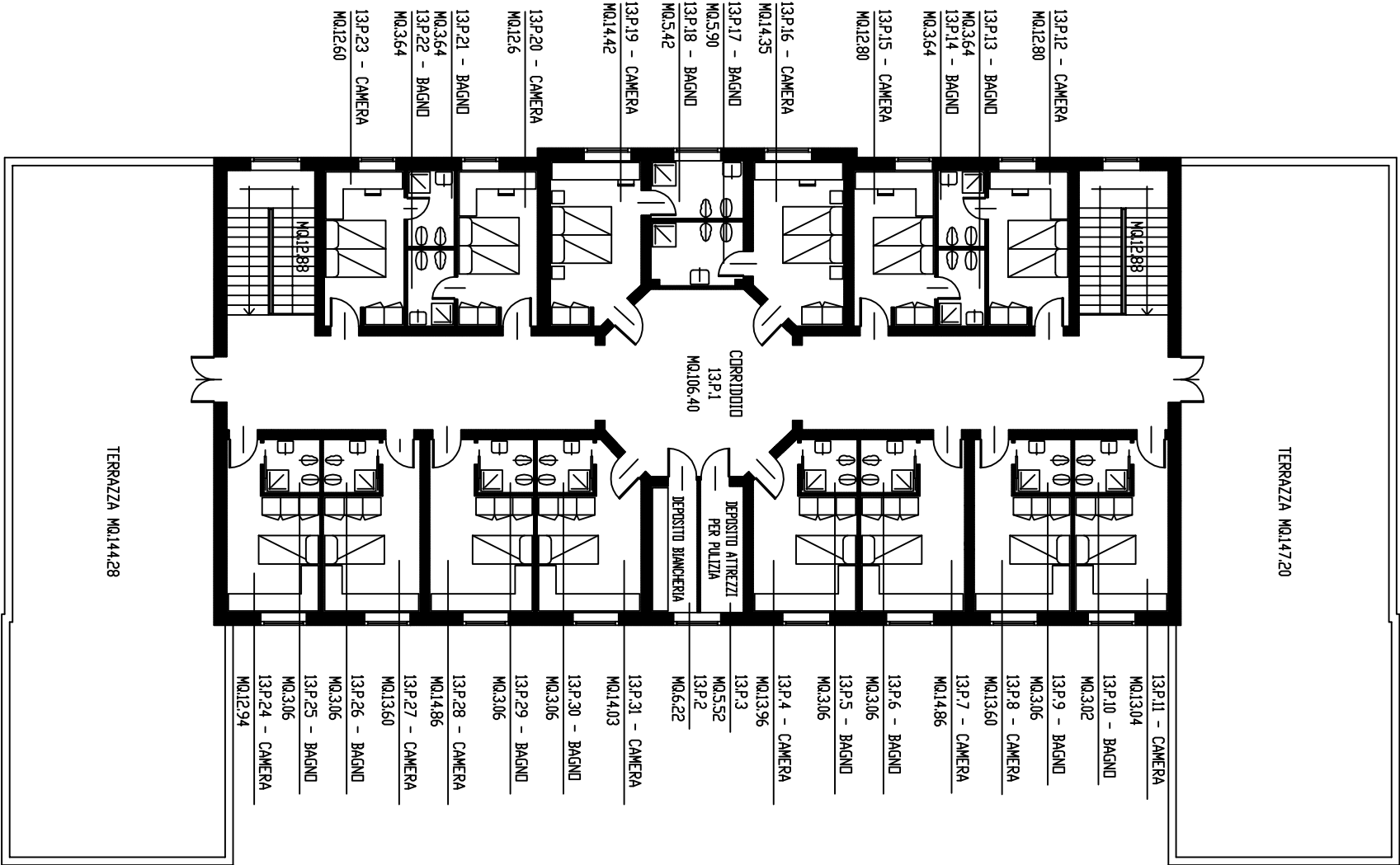
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 13
PIANO PRIMO

ottobre / 2018

TAVOLA:

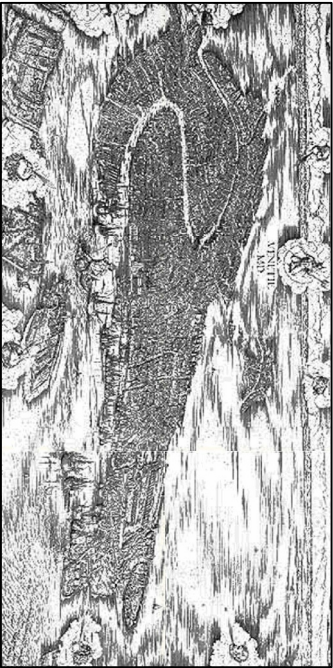
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



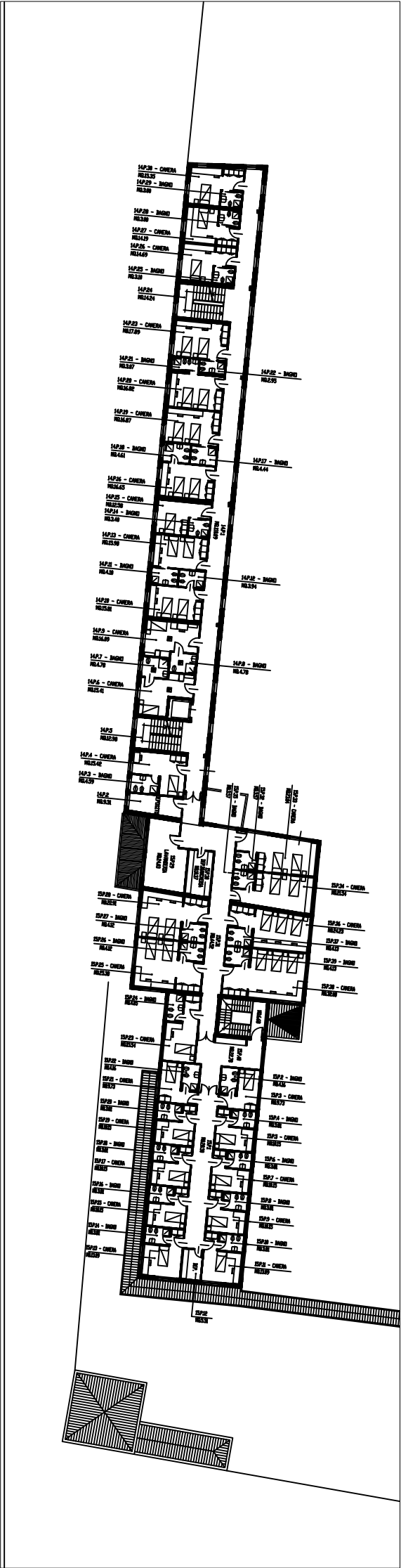
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 14 E 15
PIANO TERRA

ottobre / 2018

TAVOLA:

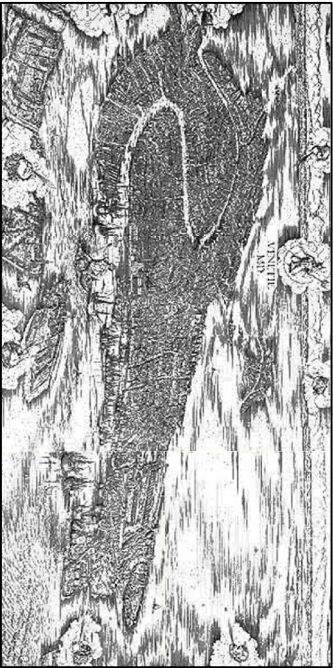
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



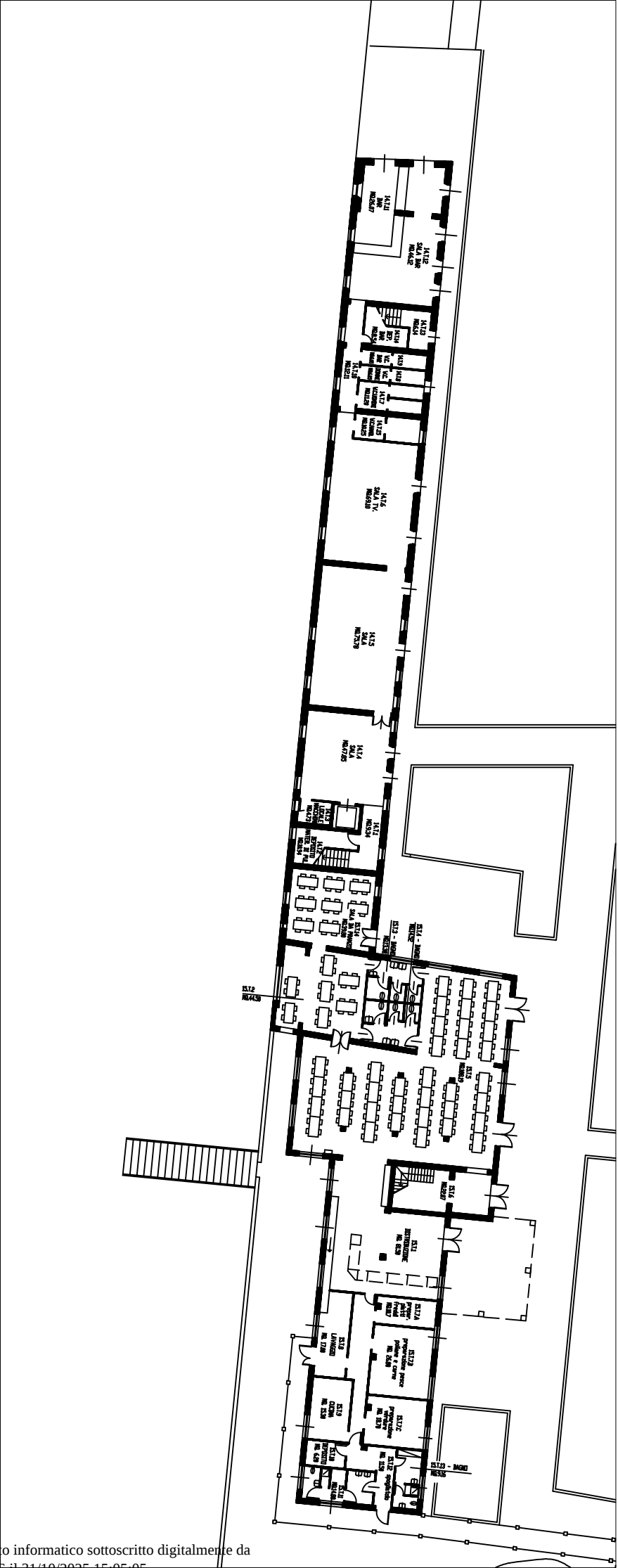
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 14 E 15
PIANO PRIMA

ottobre / 2018

TAVOLA:

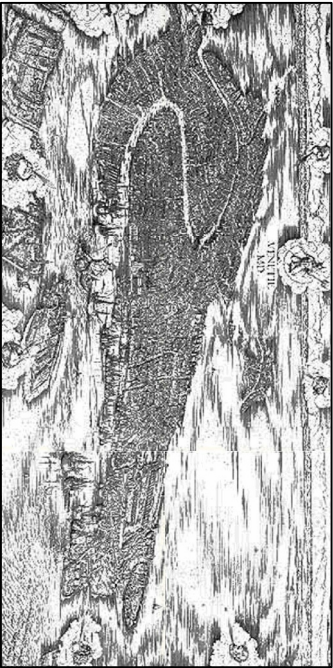
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



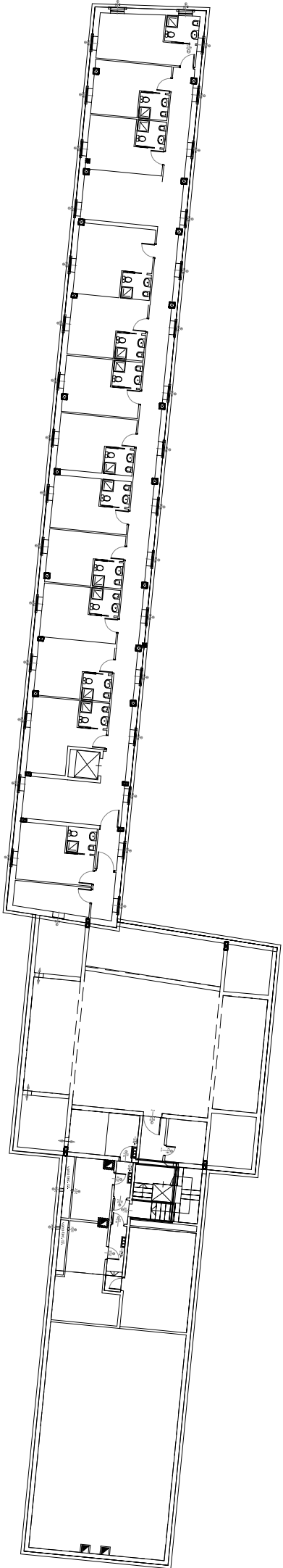
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 14 E 15
PIANO SECONDO

ottobre / 2018

TAVOLA:

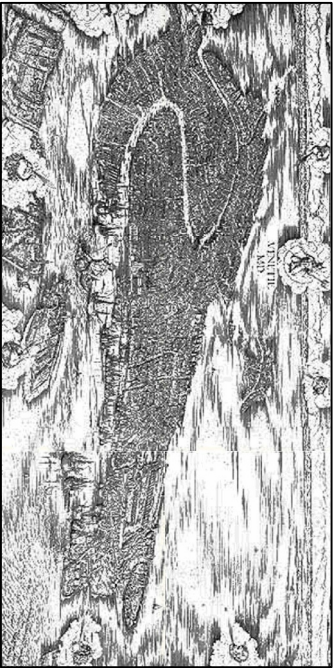
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 16, 17 E 18
PIANO TERRA

ottobre / 2018

TAVOLA:

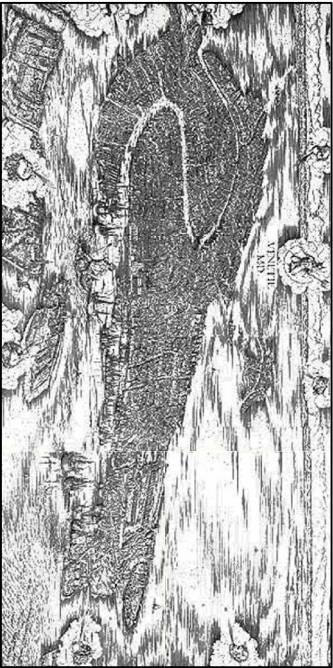
SCALA:





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 16, 17 E 18
PIANO PRIMO

ottobre / 2018

TAVOLA:

SCALA:

